

GREEN PASS

Per accedere ai luoghi di lavoro

- **Super Green Pass:** lavoratori pubblici e privati che abbiano compiuto **50 anni**
- **Green Pass:** tutti gli altri lavoratori escluso le categorie per le quali vige l'obbligo vaccinale

Sanzioni

Restano in vigore, **per tutti**, le sanzioni previste per violazione degli obblighi di esibizione di Green Pass valido nei luoghi di lavoro: da € 600 a € 1.500, aumentato fino a € 3.000 in caso di reiterazione

[Scarica la tabella](#) con l'elenco delle attività consentite in base al Green Pass e colorazione della propria zona.

OBBLIGO VACCINALE

A chi si applica

Con il D.L.1 del 2022, il decreto ha introdotto l'obbligo vaccinale per **tutta la popolazione a partire dai 50 anni** di età (escluse le persone esenti per patologie). L'obbligo è in vigore dall'8 Gennaio 2022.

Categorie con obbligo vaccinale con **qualsiasi età:**

- Operatori sanitari e relativo personale amministrativo,
- Personale scolastico, Personale universitario, Militari e forze di polizia,
- Personale del soccorso pubblico.

Sanzioni

Il decreto prevede una sanzione amministrativa di **€ 100,00** irrogabile a chi, alla data del 1 Febbraio 2022, non abbia iniziato o completato il ciclo di vaccinazione oppure per chi, pur avendo completato il ciclo di vaccinazione, non abbia ricevuto la dose booster prima della scadenza del Green Pass.

Quindi: l'obbligo vaccinale è in vigore da subito ma la sanzione scatterà, per chi non in regola, dal 1 Febbraio.

LE NUOVE NORME SULLA QUARANTENA

*Le nuove norme sulla quarantena **per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo** al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.*

La quarantena **non si applica** a...

- alle persone che hanno completato il **ciclo vaccinale "primario"** (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
- alle persone che sono **guarite dal COVID-19** da 120 giorni o meno;
- alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta "**terza dose**" o "**booster**").

A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l'undicesimo giorno dall'ultimo contatto). È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

5 giorni di quarantena a...

Ai **contatti stretti** che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da **più di 120 giorni** e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

7 giorni di quarantena a...

Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati **asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni** e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

10 giorni di quarantena per...

Per i soggetti **non vaccinati** o che **non abbiano completato il ciclo vaccinale** primario o che abbiano **completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**, continua a vigere la **quarantena di 10 giorni** dall'ultima esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

Cosa devo fare se il Dipartimento di prevenzione della ASL non mi ha ancora contattato?

Le Regioni e le Province Autonome, attraverso le strutture sanitarie locali, sono responsabili della sorveglianza sanitaria dei contatti presenti nell'ambito del territorio di competenza.

Tali attività sono affidate al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria locale (ASL).

In attesa di essere contattati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale (MMG) o pediatra di libera scelta (PLS) o alla continuità assistenziale (ex-guardia medica), che potrà fornire indicazioni specifiche su come procedere per contattare l'ASL di riferimento, oppure ai numeri verdi regionali attivati per rispondere alle richieste di informazioni riguardo le misure adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza COVID-19 in Italia, consultabili sul sito del Ministero della salute o sui siti web delle singole Regioni.

Per ulteriori informazioni contattare il Ministero della Salute al numero gratuito di pubblica utilità 1500, attivo tutti i giorni 24 ore su 24.

LE TIPOLOGIE DI "CONTATTO"

Definizione di **contatto stretto**

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Definizione di contatto a **basso rischio**

Per contatto "a basso rischio" si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

USO DELLA MASCHERINA

In quali zone è obbligatorio avere con sé dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie?

L'obbligo di avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) è valido su tutto il territorio nazionale.

Quando e dove si deve indossare la mascherina?

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati all'aperto su tutto il territorio nazionale. Inoltre, devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus).

L'obbligo non è comunque previsto per:

- bambini sotto i 6 anni di età;
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
- operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all'aperto che al chiuso:

- mentre si effettua l'attività sportiva;
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
- quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.

È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina?

La normativa prevede l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:

- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto;
- per l'accesso e l'utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
- per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all'autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.

Le mascherine chirurgiche – o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2 – devono essere indossate nell'ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio

ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.

In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine "di comunità", monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.